

**STUDIO DUCOLI**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**  
Revisori legali  
**BRENO**

# **Milleproroghe**

**DL 30.12.2016 n. 244**

**convertito con Legge 27.2.2017 n. 19**

## **Analisi dei contenuti principali**

## 1 PREMESSA

Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe") è stato convertito nella L. 27.2.2017 n. 19, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 244/2016 è entrato in vigore il 30.12.2016, mentre la L. 19/2017 è entrata in vigore l'1.3.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

## 2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL "milleproroghe" convertito, diverse da quelle dell'art. 13-*bis*, analizzate nella precedente circolare e riguardanti:

- le norme di coordinamento della disciplina fiscale (IRES e IRAP) con le disposizioni in materia di bilancio introdotte dal DLgs. 18.8.2015 n. 139, che si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016 (2016, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare);
- la proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 (soggetti "solari").

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Modifica degli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT</b>	<p>L'art. 13 co. 4-<i>ter</i> e 4-<i>quater</i> del DL 244/2016 convertito ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina relativa agli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT. In particolare, tale disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ripristina l'obbligo di invio dei modelli per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l'anno 2017;</li><li>• prevede l'introduzione di una nuova disciplina semplificata a partire dal 2018.</li></ul> <p><b>Ripristino degli INTRASTAT acquisti per il 2017</b></p> <p>Per effetto dell'art. 13 co. 4-<i>ter</i> del DL 244/2016 convertito viene ripristinato, per l'anno 2017, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• agli acquisti intracomunitari di beni;</li><li>• alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari.</li></ul> <p>In tal modo, vengono annullate le disposizioni di cui all'art. 4 co. 4 lett. b) del DL 193/2016, che aveva soppresso tale obbligo con decorrenza dall'1.1.2017.</p> <p><b>Abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi dal 2018</b></p> <p>Il nuovo co. 4-<i>quater</i> dell'art. 13 del DL 244/2016 convertito sostituisce l'art. 50 co. 6 del DL 331/93, prevedendo il solo obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, anche ai fini statistici, a partire dal 2018.</p> <p>In base alla nuova disciplina, dunque, a partire dal 2018 non sarà più previsto l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>Si osserva, tuttavia, che l'abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi resi risulta in contrasto con l'art. 262 della direttiva 2006/112/CE, che prevede espressamente tale obbligo.</p> <p><b>Misure di semplificazione dal 2018</b></p> <p>Viene prevista l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'ISTAT, che definisca "significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi" in materia di INTRASTAT.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>Tali misure devono essere volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantire la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti comunitari;</li> <li>• evitare duplicazioni;</li> <li>• diminuire il numero dei soggetti obbligati all'invio dei modelli INTRASTAT;</li> <li>• ridurre gli obblighi informativi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.</li> </ul> <p>Il suddetto provvedimento produrrà effetti a partire dall'1.1.2018.</p> <p>Infine, viene previsto che, a seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, dovranno essere definite, con analogo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ulteriori misure di semplificazione, lasciando intendere, in tal modo, che a livello comunitario potrebbero essere già allo studio nuovi interventi di modifica della disciplina relativa agli INTRASTAT.</p>
<p><b>Modifica dei termini di presentazione del nuovo "spesometro" per il 2017</b></p>	<p>Vengono modificati i termini entro i quali effettuare le comunicazioni periodiche dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento al solo anno d'imposta 2017.</p> <p>Ai sensi del nuovo art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016 (c.d. "spesometro infrannuale"), tali comunicazioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali il termine è fissato al 16 settembre.</p> <p>Tuttavia, in deroga all'ordinaria periodicità, l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 aveva ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione relativa al primo semestre 2017 entro il 25.7.2017.</p> <p>Tale norma è stata modificata dal DL 244/2016 convertito, disponendo che, per l'anno 2017, le comunicazioni dovranno essere effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 18.9.2017 (in quanto il 16.9.2017 cade di sabato), e non più entro il 25.7.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri del 2017;</li> <li>• entro il 28.2.2018, per i dati relativi al terzo e quarto trimestre 2017.</li> </ul> <p>A partire dal 2018, invece, le comunicazioni dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il 31 maggio, per il primo trimestre;</li> <li>• entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;</li> <li>• entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;</li> <li>• entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.</li> </ul>
<p><b>Acquisto di abitazioni di elevata classe energetica - Detrazione IRPEF del 50% dell'IVA - Proroga al 31.12.2017</b></p>	<p>Viene prorogata fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).</p> <p>Si tratta della disposizione che consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.</p> <p><b>Proroga per l'intero anno 2017</b></p> <p>A seguito della proroga sono stati agevolati gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017. Anche se la L. 19/2017, di conversione del "DL milleproroghe", è entrata in vigore l'1.3.2017, l'agevolazione dovrebbe operare continuativamente per gli acquisti effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2017 (quindi anche per i primi due mesi dell'anno 2017).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Impresa venditrice</b></p> <p>Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici.</p> <p>Nella circ. 18.5.2016 n. 20 (§ 10), l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dall'impresa che ha realizzato l'immobile;</li> <li>• dalle imprese di "ripristino" o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (in materia di IVA, infatti, tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili dall'art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72).</li> </ul> <p><b>Immobili agevolati di classe energetica A o B</b></p> <p>Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la detrazione presuppone l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.</p> <p>Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l'esclusione degli A/10), di classe energetica A o B, che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato, inoltre, che l'agevolazione spetta anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli immobili c.d. "di lusso";</li> <li>• le pertinenze dell'abitazione (es. posto auto e cantina), a condizione che il loro acquisto avvenga contestualmente.</li> </ul> <p><b>Pagamento dell'IVA nei periodi d'imposta 2016 e 2017</b></p> <p>Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 28.1.2016 e nelle circ. 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi d'imposta 2016 e 2017.</p> <p>Pertanto, a seguito della proroga introdotta in sede di conversione del DL 244/2016, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.</p> <p><b>Ripartizione dell'agevolazione</b></p> <p>L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p> <p>La norma, inoltre, non prevede limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita.</p>
<p><b>Abrogazione dell'indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione</b></p>	<p>È stato abrogato l'art. 8 co. 2 della L. 9.12.98 n. 431, che subordinava la riduzione del 30% del reddito imponibile derivante da contratti di locazione a canone concordato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto.</p> <p><b>Riduzione del reddito imponibile per i contratti a canone concordato</b></p> <p>A norma dell'art. 8 co. 1 della L. 431/98, se l'immobile ad uso abitativo, congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed</li> </ul>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è locato a “canone concordato” (c.d. “3+2”), in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale,</li> </ul> <p>il reddito imponibile si determina riducendo del 30% il reddito fondiario determinato in base all’art. 37 del TUIR.</p> <p><b>Abrogazione dell’obbligo di indicazione dei dati di registrazione</b></p> <p>L’art. 8 co. 2 della L. 431/98 disponeva che la riduzione del 30% fosse soggetta alla condizione dell’indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto di locazione a canone concordato. Tale condizione è stata abrogata; per beneficiare dell’agevolazione non sarà quindi più obbligatorio indicare i dati di registrazione del contratto nella dichiarazione dei redditi.</p> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>L’abolizione della suddetta indicazione decorre dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2016, quindi dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF).</p>
<p><b>Comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti ricevuti dall’impresa - Abrogazione</b></p>	<p>È stato abolito l’obbligo di effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci;</li> <li>• la comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.</li> </ul> <p><b>Decorrenza</b></p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, si ritiene che l’abolizione operi per le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative ai beni concessi o che permangono in godimento nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017);</li> <li>• relative ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017).</li> </ul>
<p><b>Differimento del termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie</b></p>	<p>È stato disposto il differimento del termine per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. “Sistema TS”):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall’1.1.2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289;</li> <li>• al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, rispetto alla data del 31 gennaio, originariamente prevista dal DM 31.7.2015 (Allegato A, punto 4.6) e richiamata dall’art. 3 del DM 16.9.2016.</li> </ul> <p><b>Trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2016</b></p> <p>Il DM 25.1.2017 aveva prorogato, dal 31.1.2017 al 9.2.2017, il termine di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relative all’anno 2016.</p> <p>Con esclusivo riferimento ai soggetti iscritti agli Albi professionali dei veterinari, è stata quindi operata una riapertura del termine al 28.2.2017 per adempiere all’obbligo di comunicazione al Sistema TS, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute nel 2016.</p> <p><b>Trasmissione dei dati delle spese veterinarie sostenute a partire dal 2017</b></p> <p>Per effetto della modifica normativa in esame, viene inoltre differito, a regime, il termine entro cui trasmettere al sistema TS i dati relativi alle spese veterinarie, in quanto la scadenza del 28 febbraio è applicabile alle spese sostenute dall’1.1.2016, quindi anche in relazione alle spese sostenute negli anni 2017 e successivi.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><b>Trasferimento in Italia entro il 31.12.2015 - Applicazione del regime agevolato - Proroga opzione</b></p>	<p>In relazione ai soggetti in possesso di determinati requisiti, che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, viene prorogato al 30.4.2017 il termine per esercitare l'opzione, qualora non ancora avvenuta, per beneficiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della riduzione della base imponibile al 20%, per le lavoratrici, ovvero al 30%, per i lavoratori, per i periodi d'imposta 2016 e 2017, ai sensi della L. 238/2010;</li> <li>• oppure del regime speciale per i "lavoratori impatriati" (riduzione della base imponibile al 70% per il 2016 e al 50% dal 2017), di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.</li> </ul> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Le modalità attuative per esercitare l'opzione saranno individuate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione dei prodotti editoriali</b></p>	<p>Viene ulteriormente prorogato dal 31.12.2016 al 31.12.2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.</p> <p>Conseguentemente, l'apposito credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore (previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2016), è utilizzabile per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31.12.2017.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Le disposizioni attuative del suddetto credito d'imposta dovranno essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p><b>Sussidi ed erogazioni a favore dei lavoratori dipendenti colpiti dal terremoto nelle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria</b></p>	<p>Viene prorogata dal 31.12.2016 al 31.12.2017 l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, di cui all'art. 51 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere;</li> <li>• concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.</li> </ul> <p>Tali erogazioni non sono quindi assoggettabili a tassazione ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, né a contribuzione previdenziale.</p>
<p><b>Sisma del 20 e 29.5.2012 - Fabbricati nei Comuni emiliani, lombardi e veneti esenti dall'IMU</b></p>	<p>Con riferimento ai Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012, sono state previste alcune agevolazioni fiscali.</p> <p>In particolare, i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29.5.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;</li> <li>• comunque non oltre il 31.12.2017.</li> </ul>
<p><b>Zona franca urbana dell'Emilia Romagna</b></p>	<p>L'art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78, conv. L. 6.8.2015 n. 125, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) in Emilia Romagna che riguarda i territori colpiti dall'alluvione del 17.1.2014 ed i Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012.</p> <p>Per alcune imprese (con determinate caratteristiche) localizzate in detta zona franca sono previste apposite agevolazioni.</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Agevolazioni fiscali previste per la ZFU</b></p> <p>In particolare, per i periodi d'imposta dal 2015 al 2019 è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo d'imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona franca;</li> <li>• l'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività dell'impresa nella ZFU nel limite di 300.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;</li> <li>• l'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.</li> </ul>
<p><b>Autotrasportatori - Versamento contributo per il 2017 - Proroga</b></p>	<p>Viene prorogato dal 31.12.2016 al 31.3.2017 il termine per il versamento, da parte delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, del contributo di iscrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;</li> <li>• relativo al 2017.</li> </ul> <p><b>Ulteriore proroga del termine per i soggetti terremotati</b></p> <p>Nei confronti delle imprese con sede principale nei Comuni terremotati delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, il termine di versamento del contributo relativo al 2017 era già stato prorogato al 30.6.2017.</p>
<p><b>Rinvio della fase sperimentale della "lotteria degli scontrini"</b></p>	<p>Viene posticipata l'attivazione della fase sperimentale della c.d. "lotteria degli scontrini", introdotta dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).</p> <p>L'attivazione di tale fase, prevista originariamente a partire dall'1.3.2017, viene infatti rinviata all'1.11.2017.</p> <p>Nell'ambito della fase sperimentale, la partecipazione alla lotteria sarà circoscritta ai soggetti che acquistano beni e servizi, in qualità di privati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante carta di debito o di credito;</li> <li>• presso esercenti attività di commercio al minuto che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.</li> </ul> <p>A partire dall'1.1.2018, invece, la partecipazione alla lotteria sarà estesa anche ai soggetti che effettuano acquisti mediante mezzi di pagamento diversi da quelli elettronici, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legge di bilancio 2017.</p>
<p><b>Libro unico del lavoro</b></p>	<p>Viene differito dall'1.1.2017 all'1.1.2018 l'obbligo, sancito dal DLgs. 14.9.2015 n. 151, di tenere il libro unico del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in modalità telematica;</li> <li>• presso il Ministero del Lavoro;</li> <li>• secondo le modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione dei dati definite da un apposito DM.</li> </ul> <p><b>Mantenimento delle vigenti modalità di tenuta</b></p> <p>Si ricorda che il libro unico del lavoro (LUL) è il registro obbligatorio, introdotto dall'art. 39 del DL 25.6.2008 n. 122 (conv. L. 6.8.2008 n. 133) in sostituzione dei libri matricola e paga, in cui devono essere riportati i dati relativi ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi (nonché ad associati in partecipazione con apporto di lavoro, titolari di contratti in essere al 25.6.2015).</p>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p><i>segue</i></p>	<p>La proroga in esame fa sì che, nel 2017, restino ferme le modalità già in uso, consistenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nell'elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione da parte dell'INAIL o, in alternativa, da parte di soggetti autorizzati dall'INAIL;</li> <li>• nella stampa <i>laser</i>, con autorizzazione preventiva, da parte dell'INAIL, alla stampa e generazione della numerazione automatica;</li> <li>• nel ricorso a supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati, previo invio di una comunicazione alla DTL (il riferimento è ora all'Ispettorato territoriale del Lavoro) competente.</li> </ul>
<p><b>Collocamento obbligatorio dei disabili</b></p>	<p>Viene differita dall'1.1.2017 all'1.1.2018 l'operatività dell'abrogazione dell'art. 3 co. 2 e 3 della L. 12.3.99 n. 68, disposta dal DLgs. 14.9.2015 n. 151, che avrebbe comportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i datori di lavoro aventi da 15 a 35 dipendenti, l'obbligo (da assolvere entro l'1.3.2017) di avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore disabile al fine di coprire la quota di riserva per essi prevista dalla L. 68/99, semplicemente in virtù della presenza di un organico dell'entità indicata dalla legge, a prescindere dall'effettuazione di una nuova assunzione;</li> <li>• per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, l'obbligo di rispettare le quote riservate ai lavoratori con disabilità dalla L. 68/99 (pari, a seconda delle dimensioni datoriali, a una unità, a due unità ovvero al 7% dei lavoratori occupati), indipendentemente dall'effettuazione di nuove assunzioni.</li> </ul> <p>Per effetto della suddetta proroga, fino al 2018 continua, dunque, ad applicarsi la disciplina <i>ante</i> DLgs. 151/2015.</p> <p><b><i>Datori di lavoro aventi da 15 a 35 dipendenti</i></b></p> <p>Con riguardo ai datori di lavoro appartenenti alla fascia da 15 a 35 dipendenti, la disciplina originaria del collocamento obbligatorio – “ripristinata” dal DL 244/2016 convertito – prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in assenza di nuove assunzioni, non vi siano obblighi occupazionali;</li> <li>• in caso di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, l'obbligo di presentare ai Servizi competenti la richiesta di avviamento del lavoratore disabile non debba essere assolto nel termine stabilito in generale (60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo occupazionale), potendosi godere (a meno che non si effettui una seconda nuova assunzione) dell'ulteriore differimento di 12 mesi della decorrenza di tale termine, accordato dall'art. 2 co. 2 del DPR 10.10.2000 n. 333.</li> </ul> <p><b><i>Partiti politici, organizzazioni sindacali, organizzazioni senza scopo di lucro</i></b></p> <p>Con riguardo ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni senza scopo di lucro, operanti nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la suddetta disciplina – “ripristinata” dal DL 244/2016 convertito – prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in assenza di nuove assunzioni, non vi siano obblighi occupazionali;</li> <li>• in caso di una nuova assunzione, l'obbligo di inviare ai Servizi competenti la richiesta di avviamento del lavoratore disabile debba essere assolto, in base alla regola generale, nel termine di 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo occupazionale.</li> </ul>

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p align="center"><b>Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro</b></p>	<p>L'art. 18 co. 1-<i>bis</i> del DLgs. 9.4.2008 n. 81 prevede l'obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicare in via telematica all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro comportanti l'assenza del lavoratore di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.</p> <p>Il termine per l'adempimento, che inizialmente decorreva dalla scadenza del termine di 6 mesi successivi all'adozione del regolamento sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), di cui al DM 25.5.2016 n. 183, in vigore dal 12.10.2016, è ora elevato a 12 mesi e, pertanto, l'obbligo di comunicazione a fini statistici è differito dal 12.4.2017 al 12.10.2017.</p>
<p align="center"><b>Proroga della DIS-COLL</b></p>	<p>Viene disposta la prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 (con esclusione di amministratori e sindaci, nonché di pensionati e titolari di partita IVA), che abbiano perso involontariamente l'occupazione e siano in possesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dello stato di disoccupazione ex art. 19 co. 1 del DLgs. 14.9.2015 n. 150;</li> <li>• di un accredito di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo decorrente dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento.</li> </ul> <p>Nello specifico, tale prestazione – istituita dall'art. 15 del DLgs. 4.3.2015 n. 22 per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015 e prorogata dall'art. 1 co. 310 della L. 208/2015 per l'anno 2016 – viene estesa alle cessazioni dei contratti di collaborazione ricadenti nel periodo 1.1.2017 - 30.6.2017.</p>